

INTERROGAZIONE SULLE RISERVE

dalla Gilda di Potenza, 13/1/2004

Abbiamo chiesto al deputato di Potenza, Giuseppe Molinari, di presentare un'interrogazione per chiedere lumi sulla questione delle riserve. In buona sostanza, abbiamo chiesto di conoscere il motivo per cui le assunzioni dei riservisti sono bloccate e per quanto tempo ancora la determinazione delle disponibilità (reali) per le supplenze, da destinare ai docenti non disabili, continuerà ad essere una sorta di lotteria dell'ultimo minuto.

E a complicare la situazione per i docenti disabili, si aggiunge la farraginosità delle procedure per l'accertamento dell'invalidità civile, che rimangono distinte da quelle per l'accertamento dell'handicap. Con la conseguenza che gli handicappati gravi, per ottenere la precedenza nella scelta della sede, devono sottoporsi a 2 visite mediche collegiali e devono presentare 2 domande distinte. L'interrogazione è stata presentata il 13 gennaio scorso. Ringraziamo l'on. Molinari per la consueta disponibilità. Di seguito il testo dell'interrogazione.

MOLINARI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. –

Per sapere - premesso che:

l'articolo 3 della legge numero 68 del 1999 dispone l'assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili secondo specifiche quote di riserva;

il comma 6, del citato articolo 3, della legge 68/99 estende tali disposizioni al pubblico impiego, dunque anche al comparto scuola;

l'articolo 20 della citata legge 68 del 1999 dispone che venga data attuazione al medesimo dispositivo per il tramite di un regolamento;

il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 non fa menzione di obblighi in capo all'amministrazione scolastica in ordine all'assunzione con chiamata nominativa dei docenti riservisti abilitati ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato, se non in coincidenza con le immissioni in ruolo. Ciò indipendentemente dalla disponibilità di posti in organico per effetto della mancata copertura delle quote di riserva;

tale vuoto normativo determina il permanere dello stato di precariato in capo a molti docenti riservisti, regolarmente abilitati, che pure avrebbero titolo ad essere assunti in presenza delle citate disponibilità;

a questo proposito, peraltro, l'articolo 39 del decreto legislativo 165/2001, recependo quanto disposto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (carne sostituito dall'articolo 19 del Decreto legislativo n. 546 del 1993 e modificato prima dall'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo, n. 80 del 1998 e poi dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998) dispone che «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»;

allo stato non risulta che tale adempimento sia stato effettuato, con il risultato che i docenti disabili aventi titolo a rientrare nelle suddette quote di riserva sono costretti a lavorare accettando annualmente incarichi di supplenza anche su spezzoni essendo, i medesimi, sistematicamente collocati in coda tra gli aventi titolo all'assunzione all'atto dell'accertamento della effettiva presenza di disponibilità;

tale prassi, peraltro, sembrerebbe essere in contrasto anche con il chiaro disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 104/92 il quale dispone che: «La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;

il permanere di tale situazione di incertezza, peraltro, aumenta la percentuale di alea in capo ai docenti non disabili, in ordine alle possibilità di assunzione, con aggravamento della situazione di incertezza circa le eventuali assunzioni, che continua fino al momento della presa di incertezza del numero di posti da riservare ai docenti disabili fissato annualmente dall'Amministrazione scolastica centrale per ciascuna classe di concorso -:

cosa intenda fare il Governo e l'Amministrazione scolastica per risolvere definitivamente questo problema, assicurando il diritto al lavoro dei docenti disabili e la cessazione di questo grave stato di incertezza.

(4-08487)